

**Comune di Limena  
Provincia di Padova**

**REGOLAMENTO PER LA  
DEFINIZIONE AGEVOLATA  
DEI TRIBUTI LOCALI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 17.05.2007  
Modificato con delibera di Consiglio del Commissario straordinario n. 9 del 20.08.2008  
Ripubblicato dal 29.09.2008 al 14.10.2008

## **Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 13 della legge 27.12.2002 n. 289 e con le forme di cui all'articolo 52, commi 1 e 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari alla data del 31.12.2006 in materia di ICI limitatamente alle fattispecie disciplinate dal presente regolamento.

2. Con l'entrata in vigore dell'articolo 36, comma 2° del D. L. 04.07.2006 n. 223, convertito con la Legge 04.08.2006 n. 248, l'area edificabile è stata ridefinita come segue: "un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo".

3. La norma di cui al comma 2 è norma che reca disposizioni di natura interpretativa come determinato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28 del 04.08.2006 e quindi, per questa sua natura, la norma è retroattiva.

4. L'ente impositore ha quindi l'obbligo di recupero dell'imposta dovuta.

## **Art. 2 - Individuazione delle fattispecie ammesse a definizione agevolata**

1. I soggetti passivi dell'ICI possessori o titolari di diritti reali su aree edificabili individuate a seguito dell'esecutività della deliberazione del C.C. n. 58 del 19.12.2002 con la quale è stata adottata la variante generale del PRG, possono definire i rapporti tributari instauratisi per gli anni 2003 e 2004, fino a quando la stessa variante è stata approvata dalla regione Vento con DGRV n. 4535 del 29.12.2004, con il versamento di una somma pari al 50% (cinquantapercento) a titolo di imposta senza l'applicazione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.

2. Per gli anni 2003 e 2004 l'imposta dovuta per ciascuna area edificabile è quella ricavabile dai valori delle aree approvati con deliberazione della G.C. n. 15 del 29.01.2003.

## **Art. 3 - Modalità e perfezionamento della definizione agevolata**

1. I soggetti interessati alla definizione agevolata devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro 180 (centottanta) giorni, decorrenti dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento all'albo pretorio del Comune, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti gli omessi versamenti relativi alle annualità 2003 e 2004.

La Giunta Comunale può, con proprio atto, prorogare il termine di cui sopra di altri 90 (novanta) giorni.

2. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere:

- l'indicazione dei dati relativi alle aree fabbricabili oggetto della definizione agevolata;
- la liquidazione dell'imposta dovuta mediante l'applicazione dei valori indicati nell'articolo 2;
- l'indicazione delle somme eventualmente già versate per gli anni 2003 e 2004;

- l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi di versamento eseguito la cui attestazione deve essere allegata in copia all'istanza di definizione.
3. Se l'importo complessivo calcolato ai sensi del comma 2 è pari o superiore a euro 1.500,00 il versamento può essere eseguito in 3 rate di pari importo: la prima rata coincide con il versamento effettuato ai fini della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, e copre parte dell'imposta relativa all'anno 2003; la seconda va eseguita entro i successivi tre mesi, perfeziona il pagamento della quota del 2003 e copre parte dell'imposta relativa all'anno 2004; la terza entro sei mesi dalla data di presentazione della definizione agevolata, a saldo della quota dell'imposta relativa all'anno 2004. Le rate successive alla prima divenute definitive, eventualmente non versate, saranno maggiorate degli interessi pari al saggio legale e rimosse coattivamente a mezzo ruolo, ovvero, con l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
  4. Sulla base delle istanze presentate, l'ufficio tributi procederà al calcolo di quanto dovuto dal contribuente, mediante l'applicazione dei valori di riferimento delle varie aree.  
Il conteggio con l'indicazione delle somme eventualmente dovute in differenza, sarà inviato al contribuente mediante raccomandata A/R, con l'applicazione degli interessi legali a giorni.
  5. La definizione agevolata si perfeziona con il versamento della somma richiesta a titolo di conguaglio, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa o qualora si fosse optato per la rateazione entro la scadenza della seconda rata per l'anno 2003 e dell'ultima rata per l'anno 2004. Le somme richieste a titolo di conguaglio eventualmente non versate nei termini sono soggette alla riscossione coattiva di cui al comma 3.
  6. Per le somme versate in eccesso l'ufficio tributi procederà al rimborso senza l'applicazione di interessi o alla compensazione su richiesta del contribuente.
  7. L'imposta dovuta ai sensi dei commi precedenti è assolta mediante versamento da effettuarsi sul c/c postale intestato al Comune di Limena – Servizio di tesoreria.

#### **Art. 4 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata**

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato nelle forme di legge, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle disposizioni normative.

#### **Art. 5 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera che lo approva.
2. Il termine di 180 (centottanta) giorni per la presentazione delle istanze di definizione agevolata decorrono dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento all'albo pretorio del Comune.
3. L'ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari previsti dalle leggi e dallo statuto al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

